

CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRO PRIVATO ACCREDITATO MEDICAL CENTER MCP 2.0 TOSCANELLA DI DOZZA - ANNO 2022

Tra l'Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente AUSL), nella persona del Direttore del Dipartimento Cure Primarie - Dott. Neri Andrea, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 81 del 6/4/2022

e la Società Medisana Srl con denominazione Medical Center MCP 2.0 con sede legale in Toscanella di Dozza Via Ferdinando Santi n.46 Codice Fiscale/Partita IVA 03892691209 nella persona del Dott. Bertazzini Filippo quale legale rappresentante

Premesso che

- ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese;

- ai sensi dell'art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse;

- che la Società Medisana Srl, con sede erogativa a Toscanella di Dozza in Via Ferdinando Santi n. 46, ha acquistato la Società Centro Clinico di Ionofresi già convenzionato con il S.S.N. ai sensi del D.P.R. 120/88 che operava in regime di accreditamento istituzionale ai sensi della Determinazione di Giunta Regione Emilia Romagna n° 3831 del 14/4/2010 e, nelle more del procedimento per il rinnovo era già autorizzato a svolgere l'attività in regime di accreditamento come da comunicazione regionale prot. N. 474711 del 2.07.2018, in atti al Prot. 21197del 2.07.2018;

Richiamati:

- la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti" che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" nonché alla delibera di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..

- le Deliberazioni della Giunta Regione Emilia Romagna n° 327 del 23/2/2004 "applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" e n° 293 del 14/2/2005 "accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno"

- la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie";

- il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Emilia Romagna n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto "Primo provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92";

- le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell'ambito della propria programmazione locale per l'anno 2022 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;

Richiamata la circolare della Regione Emilia Romagna – Direzione Sanità e Politiche Sociali n°9 del 28/11/2008 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo

all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale(ASA)" così come integrata dalla Circolare Regionale n.2 del 16/02/2011 e da successive modificazioni ed integrazioni;

- Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e le successive circolari applicative regionali, nonché le Deliberazioni di Giunta Regione Emilia-Romagna; n° 2075/2018 "Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna"; n° 2076/2018 "Revisione delle modalità di compartecipazione alla prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico" nonché, da ultimo la D.G.R. n.1044 del 24.08.2020 "Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per gli assistiti non esenti di cui alle D.G.R.1190/2011 e n.2075/2018 ai sensi dell'art.1 commi 446-448 della L.160/2019" le cui disposizioni entrano in vigore dal 1.09.2020;

Preso atto inoltre che:

- Con Deliberazione aziendale n. 167 del 05.08.2019 è stato formalizzato il Programma Attuativo per il governo delle liste di attesa dell'Azienda Usl di Imola per il triennio 2019-2021, già trasmesso alla Regione Emilia Romagna in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 603 del 15.04.2019;
- è stato definito un piano preventivo della produzione da richiedere nell'anno 2022 alle strutture private accreditate sulla base dei seguenti criteri:
 - tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con particolare riguardo alle prestazioni dell'accordo stato-regioni";
 - visione complessiva delle capacità produttive di tutte le strutture erogatrici pubbliche e private;
 - volumi di attività erogati storicamente dai diversi erogatori ed, in particolare, da parte delle strutture private accreditate;
 - contenuti del Decreto 9.12.2015 "Condizioni di erogabilità ed indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN e dei successivi provvedimenti attuativi;
 - contenuti della DGR n.603/19 sopra richiamata.

Precisato che le tipologie di prestazioni specialistiche ad alta priorità di cui necessita questa Azienda USL per l'intero anno 2022, devono regolarmente essere prenotate su apposite agende CUP anche nell'ambito di appositi percorsi di garanzia.

● richiamata altresì la D.G.R. n. 303/2015 e la relativa circolare applicativa n. 7 del 6.07.2015 relative a "Approvazione schema di accordo tra la Regione Emilia Romagna e l'INAIL- Direzione regionale per l'Emilia Romagna, per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatologico il recupero delle condizioni psico-fisiche ed il conseguente tempestivo riavvio al lavoro";

● precisato che in relazione alla DGR citata al punto precedente sono stati definiti con la sede Inail locale e provinciale adeguati percorsi di tempestiva presa in carico del lavoratore infortunato attraverso i servizi dell'Azienda e/o delle strutture del territorio aziendale accreditate per la branca della Medicina Riabilitativa e convenzionate con l'Azienda Usl di Imola

Posto che il Medical Center MCP 2.0:

● è in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie di specialistica ambulatoriale per le seguenti branche accreditate con determinazione di Giunta Regione Emilia Romagna n° 3831 del 14/4/2010: Medicina Fisica e Riabilitazione; Ambulatori medici con le seguenti specialità: cardiologia, neurologia, otorinolaringoiatria, chirurgia generale, chirurgia plastica, ortopedia traumatologia con prestazioni terapeutiche e diagnostica per immagini limitatamente alle ecografie; nonché, ha ottenuto l'ampliamento delle attività in accreditamento con determinazione n° 1634 del 14/1/2021 per le branche di Angiologia e Oculistica;

● ha accettato le tariffe regionali approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 24 Febbraio 2003 nonché con la delibera di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..

● ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell'Azienda U.S.L. di Imola per l'anno 2022;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 - (PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)

Il Centro Medical Center MCP 2.0 si impegna ad erogare, nel corso dell'anno 2022, nei limiti del budget assegnato ed in conformità della programmazione dell'attività riportata nell'allegata scheda la definizione di volumi standard prestazionali (Allegato1), in favore di cittadini iscritti nell'anagrafe degli assistiti dell'Azienda USL di Imola ed inviati dalla stessa le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..

Si precisa che qualora intervengano provvedimenti nazionali e/o regionali che, in attuazione al D.P.C.M.12.01.2017, apportino modifiche alle tariffe del presente accordo, si provvederà alla loro eventuale variazione con la decorrenza fissata dai provvedimenti medesimi;

Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa massimo fissato in complessivi **€ 240.000,00**, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell'utenza.

Le tariffe oggetto di fatturazione rappresentano per la Struttura Medical Center MCP 2.0 il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l'Azienda U.S.L. corrisponderà l'eventuale differenza.

L'accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.

Le prestazioni oggetto dell'accordo di fornitura di che trattasi sono le seguenti:

- Ecografie dell'addome completo
Cod. 88.76.1 € 60,45 alla tariffa scontata del 10% di **€ 54,40**
- Ecografie dell'addome superiore
Cod. 88.74.1 € 43,90 alla tariffa scontata del 15% **€ 37,32**
- Ecografie dell'addome inferiore
Cod. 88.75.1 € 32,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 29,25**
- Ecografia muscolo tendinea
Cod. 88.79.3 € 29,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 26,55**
- Ecografia osteoarticolare
Cod. 88.79.2 € 33,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 30,15**
- Ecografia del capo e del collo
Cod. 88.79.4 € 29,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 26,55**
- Ecografia testicolare
Cod. 88.79.6 € 31,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 28,35**
- Ecografia cute e tessuti sottocutanei
Cod. 88.79.1 € 29,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 26,55**
- Ecocolordopplergrafia (tronchi sovraortici – arti sup./inf. – grossi vasi addominali) alla tariffa scontata del 10% **€ 39,51**
- Ecocolordopplergrafia cardiaca
Cod. 88.72.3 alla tariffa scontata di **€ 50,00**
- Visita Neurologica
Cod. 89.13 alla tariffa di **€ 23,00**
- Visita Neurologica di controllo
Cod. 89.01.C alla tariffa di **€ 18,00**
- Elettromiografia semplice
Cod. 93.08.1 alla tariffa di **€ 11,50**
- Visita Ortopedica
Cod. 89.7B.7 alla tariffa di **€ 23,00**
- Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento
Cod. 81.92 alla tariffa di **€ 33,45**
- Visita cardiologica con ECG

- cod. (89.7A.3 e 89.52.00) alla tariffa di **€ 35,50**
- Visita oculistica
Cod. 95.02 alla tariffa di **€ 23,00**
- Fundus oculi Cod. 95.09.1 alla tariffa di **€ 8,50**
- Studio della sensibilita' al colore -test di acuità visiva e di discriminazione cromatica-
Cod. 95.06 alla tariffa di Euro **€ 8,50**
- Studio dell'adattabilita' al buio Cod. 95.07 **€ 8,50**
- Studio della sensibilita' al contrasto Cod.95.07 **€ 8,50**
- Pachimetria corneale Cod 95.13.1 **€ 38,75**

Si precisa che la prestazione di ecocolordopplergrafia cardiaca, viene eseguita, qualora ritenuta necessaria, a completamento del quadro diagnostico nel corso della visita cardiologica o su richiesta dell'Azienda, per completamento diagnostico ai fini del rilascio della certificazione per idoneità sportiva.

Si stima che il completamento diagnostico tramite Ecocardiografia o Ecg da Sforzo sia limitato ad un 10% degli accessi per visita cardiologica.

Tale misura percentuale vale per tutte le prestazioni effettuate come completamento diagnostico.

Il Poliambulatorio deve garantire l'esecuzione delle prestazioni sopraelencate con priorità urgente/differibile inviate dall'Az. USL di Imola su apposito percorso di garanzia e modulistica dedicata. (Si veda nota prot. n°32889 del 9/8/2011 e successive modifiche).

Il poliambulatorio deve garantire l'esecuzione delle prestazioni urgenti/differibili inviate dall'Azienda USL di Imola con percorso e modulistica dedicata, nonché, in esecuzione alla D.G.R. 383/2015 citata nelle premesse, effettuerà le seguenti prestazioni di **BRANCA FISIATRICA** (cod. D.M. 89.7B.2; 89.01.W; 93.11.01; 93.11.02; 93.11.03; 93.11.04; 93.11.05; 93.35.2; 93.35.3; 93.26; 93.39.6; 93.39.2; 93.19.1) a favore di pazienti assicurati INAIL su richiesta dell'Azienda USL di Imola;

Al fine di garantire una migliore programmazione dell'attività, il budget economico che scaturisce dalle prestazioni erogabili verranno suddivise su quattro tipologie prestazionali (Allegato 1):

- Prestazioni programmate da agenda CUP
- Prestazioni aggiuntive urgenti/sollecite
- Prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda USL per recuperare chiusure impreviste
- Prestazioni a completamento diagnostico.

L'Azienda Usl di Imola si riserva in corso d'anno di apportare le modifiche alla programmazione, come sopra definita, in ragione di eventuali necessità che dovessero intervenire.

ART. 2 - (MODALITA' DI ACCESSO)

L'accesso alle prestazioni è riconosciuto a fronte di apposita prescrizione medica SSN e prenotazione su sistema CUP.

Il Medical Center MCP 2.0 eroga la prestazione, regolarmente prenotata, ad eccezione di quelle rientranti nel percorso di garanzia e delle urgenze, anche ai pazienti che non esibiscano il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, ciò in ottemperanza agli indirizzi regionali impartiti con la nota regionale PG/2018/0685374 del 16.11.2018.

Il Medical Center MCP 2.0 garantisce all'Azienda USL almeno una sessione settimanale per l'erogazione di ciascuna delle prestazioni di specialistica oggetto del presente contratto.

Si precisa che le eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti da altre Province della Regione, dovranno essere addebitate all'AUSL di residenza del cittadino.

Il Medical Center MCP 2.0 comunica mensilmente all'Azienda Usl di Imola i nominativi dei soggetti che non si sono presentati all'appuntamento ai fini dell'elevazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.2 del 3.03.2016. Il Centro, previ accordi con l'Azienda Usl di Imola, potrà recuperare le prestazioni non effettuate a causa della mancata presentazione dell'utente all'appuntamento.

Il Medical Center MCP 2.0 assicura la propria adesione alla rete SOLE, con oneri a proprio carico, al fine di garantire il recupero della ricetta dematerializzata e l'invio dei Referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente.

Il Medical Center MCP 2.0 si impegna, inoltre, a regolarizzare la propria posizione al sistema elettronico dei pagamenti PagoPa, in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e alle successive indicazioni regionali relativamente alle strutture accreditate.

ART. 3 (DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA)

Il Medical Center MCP 2.0 è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda fornendo mensilmente il flusso ASA nel rispetto delle modalità definite dalle Circolari regionali in materia, già citate in premessa al presente contratto di fornitura.

L'invio del flusso informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico SSN, nel rispetto dei budget negoziati.

ART. 4 (FATTURAZIONE)

Il Medical Center MCP 2.0 fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell'ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell'Azienda stessa.

Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.

Nel tracciato della fattura elettronica nel campo "Riferimento amministrazione" vanno inserite le due lettere: **SA, inoltre, in base alle disposizioni contenute nel DM del 27/12/2019, dovrà, obbligatoriamente, essere citata la tripletta di identificazione contenente il n° d'ordine elettronico, la data dell'ordine e l'EndpointID che corrisponde all'identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine relativo all'anno 2022.**

Le documentazioni dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell'assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.

Le documentazioni che fino all'entrata in vigore della fattura elettronica venivano trasmesse in allegato alla fattura, dovranno essere conservate dalla struttura e trasmesse all'Azienda USL solo su specifica richiesta dell'azienda stessa.

L'Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopraindicati.

Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.

ART. 5 - (INCOMPATIBILITA')

La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l'art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

La struttura si impegna pertanto a fornire, secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL, l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, il Medical Center MCP 2.0 dovrà entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, rimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, l'Azienda procederà alla risoluzione immediata del presente contratto ed alla segnalazione alla Regione Emilia Romagna.

Il Centro dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl di Imola che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il divieto per la struttura privata accreditata di

contrarre con la P.A. per i successivi tre anni. L'onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del contratto di lavoro spetta alla struttura privata medesima.

ART.6 (CONTROLLI)

L'Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.

Per parte Ausl viene individuato quale Responsabile dell'Esecuzione del presente contratto il Dirigente Responsabile Unico per l'Accesso (RUA) per l'attività specialistica ambulatoriale.

ART. 7 (TUTELA PRIVACY)

Trattamento dei dati personali: nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'Azienda di Imola

L'Azienda di Imola, in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, la società Medisana con denominazione Medical Center MCP 2.0 quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente contratto (ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

In particolare il Responsabile del trattamento è tenuto:

ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;

ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;

ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;

ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre attenersi alle indicazioni di cui alla procedura di data breach (deliberazione n. 102 del 15.5.2019 "Regolamento UE 2016/679 (art. 33 e 34). Approvazione della procedura per la gestione di eventi di violazione dei dati personali o data breach" - <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7322>).

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

ART. 8 - (INADEMPIENZE E PENALITA')

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell'anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata alla Commissione Paritetica l'individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

ART.9 (REQUISITI SOGGETTIVI)

Le Aziende Sanitarie non possono addivenire alla stipula di contratti con strutture accreditate che si trovino in una delle situazioni previste dal D.Lgs.50 del 18/4/2016 all'art.80, precisamente ai commi 1,2,4,5 (lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7,8,9,10 e11.

Parimenti, le Aziende Sanitarie non possono stipulare contratti di fornitura con strutture che abbiano commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi del Servizio Sanitario Regionale, accertate sia dall'Azienda Sanitaria o dalla Regione Emilia Romagna con qualsiasi mezzo di prova.

Ai fini della stipula del presente contratto il Medical Center MCP 2.0 dovrà produrre autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi sopra cennati mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui all'art.38 della legge 445/2000.

L'Azienda provvederà al controllo circa la veridicità di quanto autocertificato.

Ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 62/2013, il Poliambulatorio dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda Usi di Imola, da ultimo approvato con Delibera aziendale n.112 del 25.05.2018 scaricabile al link:

<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8302>

nonché ai contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui alla Deliberazione n. 13 del 15.01.2019 scaricabili al link:

<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6568>, pertanto il Medical Center MCP 2.0 con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi di condotta ed i contenuti di tali documenti.

L'eventuale violazione degli obblighi suddetti è motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 (VALIDITA' CONTRATTO E CONTROVERSIE)

Il presente contratto ha validita' dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Salvo diversa comunicazione, il presente contratto conserva la sua efficacia oltre la data di scadenza, senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del contratto di fornitura per l'anno successivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.

Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Medical Center MCP 2.0, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.

In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 11 - (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)

Il Medical Center MCP 2.0 ai sensi dell'art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera. Il Medical Center MCP 2.0 deve essere provvisto altresì di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017.

ART.12 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono assolte dal Poliambulatorio Medical Center 2.0.

Si dà atto che l'imposta di bollo ammontante complessivamente a € 112,00 viene assolta mediante contrassegni telematici e che i codici numerici dei contrassegni utilizzati sono: 01201362455675; 01201362455664; 01201362455653; 01201362455641; 01201362455630; 01201362455629; 01201362455618 del 29/3/2022.

Il Poliambulatorio Medical Center 2.0 conserverà i contrassegni utilizzati entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 37 del D.P.R. N° 642 del 1972).

Il presente accordo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n° 131 la spesa sarà a carico delle parti contraenti secondo quanto stabilito dalla legge.

ART.13 (PATTI DI INTEGRITA')

I contenuti degli artt. 5 e 9 del presente contratto costituiscono "Patti di Integrità" con l'Azienda Sanitaria di Imola la cui sottoscrizione è condizione necessaria per la stipula del presente contratto.

Con la firma del presente contratto, il Medical Center MCP 2.0 sottoscrive implicitamente tali "Patti di Integrità"

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
MEDICAL CENTER 2.0
Dott. Filippo Bertazzini

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CURE PRIMARIE
Dott. Neri Andrea

Allegato 1

In conformità a quanto esplicitato all'art. 1 del presente accordo, l'attività prestazionale, nel limite del budget assegnato, viene programmata sulle seguenti quattro classificazioni prestazionali:

- Prestazioni programmate da agenda CUP
- Prestazioni aggiuntive urgenti/sollecite
- Prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda USL per recuperare chiusure impreviste
- Prestazioni a completamento diagnostico.

PRESTAZIONI	1) PROGRAMMATO SETTIMANALE SU AGENDE CUP	2) URGENTI/SOLLECITE	3) COMPLETAMENTO DIAGNOSTICO
Ecografie varie	29		
Ecografie addome	29		
Visita ortopedica	25		Infiltrazioni articolari a completamento diagnostico Ecografie osteoarticolari a completamento diagnostico fino ad un massimo del 10% sul totale visite
Ecocolordoppler TSA/arti/vasi addominali	48		
Visita cardiologica + ECG	25		Ecocolordopplergrafia cardiaca o ECG da sforzo se ritenuto necessario fino ad un massimo del 10% sul totale visite
Ecocardiogramma	4		
Visita neurologica	15		Elettromiografia semplice a completamento diagnostico fino ad un massimo del 10% sul totale visite Visita di controllo
Visita oculistica	64		

A tal fine il Centro Medical Center 2.0 si impegna:

- Prestazioni programmate su agenda CUP: in relazione al programmabile settimanale indicato in colonna 1), il Centro presenterà trimestralmente (entro il 25 del mese precedente) le disponibilità di posti da inserire nelle agende CUP
- Prestazioni aggiuntive urgenti/sollecite: in relazione alle prestazioni di colonna 2), a garantire il pieno soddisfacimento delle richieste avanzate dall'Ausl di Imola nel rispetto dei tempi di attesa stabiliti
- Prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda USL per recuperare chiusure impreviste: in relazione ad eventi eccezionali ed imprevedibili che richiedono incrementi aggiuntivi del volume di attività programmato, il Centro si rende disponibile a concordare con l'Ausl un aumento dell'offerta prestazionale oltre il programmato mensile indicato in colonna 1)
- Prestazioni a completamento diagnostico: le prestazioni a completamento diagnostico saranno riconosciute dall'Ausl nei limiti indicati in colonna 3)

L'Azienda Usl di Imola si riserva in corso d'anno di proporre al Centro Medical Center 2.0, che accetta, eventuali modifiche alla programmazione sopra definita, che si dovesse rendere necessaria.

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, della convenzione o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Si rinvia alla **procedura di data breach** -<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7322> - per quanto di competenza.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del contratto dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e **previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo**, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: gpa@ausl.imola.bo.it.

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, il contratto di riferimento, nonché la deliberazione del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

dpo@ausl.bologna.it (Via Castiglione 29 - 40134 Bologna -BO) - Tel: 051.6584896 - Mobile: 360.1029935

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del convenzione/accordo/contratto.

Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto del contratto comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente contratto.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente contratto, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente contratto, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

ALLEGATO 2: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI